



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

PROVINCIA DI FERRARA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria

funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta

incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma

821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente “Aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall’attività dell’Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di

carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocutezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica,

finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€. 5.698.101,14	€. 9.450.547,95	€. 9.421.966,28
Esercizio 2021	€. 5.431.688,04		
Esercizio 2022	€. 5.431.688,04		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto oggi contenuto nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di non effettuare variazioni rispetto alle aliquote deliberate nello scorso anno. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: : su indicazione del Sindaco e della Giunta Comunale sono stati effettuati tagli mirati alle spese e sono state utilizzate le economie di Spesa relative ai mutui scaduti per compensare i tagli delle Entrate previsti sui Trasferimenti Statali;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto "Crescita" ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato e/o indeterminato o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti

dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Jolanda di Savoia non farà ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	768.415,12	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		30.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione		30.000,00	45.000,00	150.000,00
		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.175.699,19	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.098.594,48	2.609.734,34	2.417.881,95	2.332.172,08
							-	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	359.577,60	345.246,34	323.500,00	323.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.352.940,32	773.354,80	608.688,04	608.688,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.161.157,16	120.000,00	70.000,00	70.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.107.642,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
					Titolo 3 - Spese per				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Totale entrate finali.....	6.049.374,27	3.183.601,14	2.947.188,04	2.947.188,04	Totale spese finali...	6.206.236,48	2.729.734,34	2.487.881,95	2.402.172,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	494.161,37	453.866,80	414.306,09	395.015,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.632.758,56	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.721.568,43	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00
Totale titoli	8.682.132,83	5.668.101,14	5.431.688,04	5.431.688,04	Totale titoli	9.421.966,28	5.668.101,14	5.386.688,04	5.281.688,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.450.547,95	5.698.101,14	5.431.688,04	5.431.688,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.421.966,28	5.698.101,14	5.431.688,04	5.431.688,04
Fondo di cassa finale presunto	28581,67								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		768415,12			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		30.000,00	45000,00	150000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3063601,14 0,00	2877188,04 0,00	2877188,04 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2609734,34 0,00 166000,00	2417881,95 0,00 150000,00	2332172,08 0,00 150000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		453866,80 0,00 0,00	414306,09 0,00 0,00	395015,96 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-30000,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		30000,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		120000,00	70000,00	70000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		120000,00 0,00	70000,00 0,00	70000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	30000		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-30000	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.039.114,24	1.234.377,13	1.815.681,64	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.047.792,69	1.261.329,87	370.109,89	345.246,34	323.500,00	323.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	857.496,17	914.601,84	705.114,00	773.354,80	608.688,04	608.688,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	382.171,26	649.838,53	719.570,75	120.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	2.006.831,24	563.687,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	409.368,82	519.980,62	1.084.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	30.000,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	389.021,03	-	-	-
TOTALE ENTRATE	5.742.774,42	5.143.815,84	6.083.997,31	5.698.101,14	5.431.688,04	5.431.688,04
	-	-	-	-	-	-
Disavanzo di amministrazione			70.000,00	30.000,00	45.000,00	150.000,00
Titolo 1 - Spese correnti	2.422.559,10	3.100.499,77	2.411.779,26	2.609.734,34	2.417.881,95	2.332.172,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	125.635,24	41.272,73	1.078.902,29	120.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	409.753,51	419.503,35	438.815,76	453.866,80	414.306,09	395.015,96
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	2.006.831,24	563.687,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	409.368,82	519.980,62	1.084.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00	1.484.500,00
TOTALE SPESE	5.374.147,91	4.644.944,32	6.083.997,31	5.698.101,14	5.431.688,04	5.431.688,04

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	685.953,38	691.309,34	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
IMU partite arretrate	-	175.528,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ICI partite arretrate	32.956,00	4.046,82		-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	5.000,00	7.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Addizionale comunale su energia elettrica			200,00			
Addizionale IRPEF	272.176,73	307.045,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
TASI	36.479,19	43.682,64	40.000,00			
Altre imposte	3.109,83	398,23	481,64			
TARI						
TARI partite arretrate						
TOSAP						
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.439,11	5.118,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	-	-	725.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.039.114,24	1.234.377,13	1.815.681,64	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno; contributo di sbarco delle isole minori; contributo di accesso alla laguna di Venezia; contributo di soggiorno del Comune di Roma; avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno 2019.
- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione degli altri prelievi immobiliari locali, tra cui l'IMU, a valere sul 2020: il Comune di Jolanda di Savoia non è un comune rientrante in tale fattispecie.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2020 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Immobili generici	1,06%	=
A1, A8 e A9	0,5%	€ . 200,00
Abitazione concessa in comodato d'uso alle condizioni di cui all'art. 1 c. 10 lett. A e B della L. 208/2015	1,06%	
Fabbricati rurali strumentali	1,00%	

Importanti novità sono contenute per l'IMU nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio).

IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

Il recente D.L. 124/2019 (decreto collegato fiscale 2020), pubblicato il 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, all'art. 38 istituisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti, stabilendo la definizione di piattaforma marina e la base imponibile (valori contabili dei fabbricati). L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 del citato articolo prevede l'esclusione della manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante: infatti nel medesimo decreto ministeriale di cui sopra, verrà determinata la quota del gettito spettante ai comuni individuati.

La norma prevede inoltre che, limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto sopra citato.

La norma demanda poi le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme ai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

Il Comune di Jolanda di Savoia non è destinatario della norma in questione, non avendo sul territorio di propria competenza le piattaforme marine di che trattasi.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€. 50.000,00	€. 50.000,00	€. 50.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€. 295.000,00 per il 2020

€. 295.000,00 per il 2021

€. 295.000,00 per il 2022

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedurali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019.

Da più parti le maggiori associazioni nazionali di categoria sia politiche (ANCI) che tecniche (ANUTEL) hanno chiesto che tale nuova metodologia sia applicata a decorrere dall'anno 2021, una volta chiariti tutti gli elementi critici e valutati gli impatti sui bilanci, anche in relazione alla norma contenuta nella delibera circa la limitazione alla crescita delle tariffe oltre un certo livello, con il rischio concreto dell'impossibilità di coprire i costi nel caso in cui dalla nuova metodologia questi dovessero aumentare notevolmente rispetto al passato.

ARERA stessa, comunque, ha proposto che i Comuni possano applicare detta metodologia approvando, con valore dal 2020, gli atti presupposti (PEF e Tariffe) entro il 30 aprile 2020: tale proposta deve essere recepita con atto avente forza di legge, affinché gli enti possano avvalersene legittimamente.

In relazione allo scenario sopra descritto, connotato fortemente da incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, verrà previsto per il 2020 lo slittamento della prima rata della TARI, al fine di poter richiedere ai contribuenti il giusto carico fiscale.

Si precisa che Clara S.p.a., soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale del territorio comunale di Jolanda di Savoia, non ha trasmesso il piano finanziario per l'anno 2020.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€. 5.000,00 per il 2020

€. 5.000,00 per il 2021

€. 5.000,00 per il 2022

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€. 5.000,00 per il 2020

€. 5.000,00 per il 2021

€. 5.000,00 per il 2022

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Jolanda di Savoia aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Il Comune di Jolanda di Savoia ha deciso di procedere all'aumento stante la situazione di bilancio e gli obblighi imposti dalla normativa ai Comuni che approvano il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Dal 01/10/2017, ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, il versamento spontaneo delle entrate comunali affidate in concessione deve avvenire sul conto corrente di tesoreria, o, in alternativa, sul conto corrente postale intestati all'ente locale, equiparato dall'art. 35, comma 1, lettera b bis), del D.L. n. 50/2017 equipara al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

Con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2020 la riscossione delle rate dell'Imposta sulla Pubblicità è stata sospesa, a causa dell'emergenza Covid 19, sino al 30 settembre 2020.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii

decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a favore del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2019 definitivo	2020	2021	2022
	€ 725.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.047.792,69	1.168.329,87	370.109,89	345.246,34	323.500,00	323.500,00
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	93.000,00	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	1.047.792,69	1.261.329,87	370.109,89	345.246,34	323.500,00	323.500,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti. Si evidenziano i seguenti contributi Statali di maggior rilievo:

Anno 2020

Contributo compensativo minor gettito IMU – art. 1 c. 711 L. 147/2013: € 284.000,00

Contributo ISTAT censimento: € 5.000,00

Trasferimento per misure urgenti di solidarietà alimentare: € 17.638,41

Trasferimento per sanificazione ambienti: € 3.015,57

Anno 2021

Contributo compensativo minor gettito IMU – art. 1 c. 711 L. 147/2013: € 284.000,00

Contributo ISTAT censimento: € 5.000,00

Anno 2022

Contributo compensativo minor gettito IMU – art. 1 c. 711 L. 147/2013: € 284.000,00

Contributo ISTAT censimento: € 5.000,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2020:

Contributo regionale Libri testo DPCM 320/99: €. 2.500,00

Contributo regionale per diritto allo studio LR 26/00: €. 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari per lotta alla zanzara tigre: €. 4.000,00

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche di privati: €. 5.000,00

Anno 2021:

Contributo regionale Libri testo DPCM 320/99: €. 2.500,00

Contributo regionale per diritto allo studio LR 26/00: €. 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari per lotta alla zanzara tigre: €. 4.000,00

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche di privati: €. 5.000,00

Anno 2022:

Contributo regionale Libri testo DPCM 320/99: €. 2.500,00

Contributo regionale per diritto allo studio LR 26/00: €. 3.000,00

Contributo regionale per interventi straordinari per lotta alla zanzara tigre: €. 4.000,00

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche di privati: €. 5.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2020

Contributo da Enti del Settore Pubblico: 20.712,00

Anno 2021

Contributo da Enti del Settore Pubblico: 20.000,00

Anno 2022

Contributo da Enti del Settore Pubblico: 20.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.825,99	43.076,40	49.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		7.242,25	73.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Interessi attivi	0,16					
Altre entrate da redditi da capitale						
Rimborsi e altre entrate correnti	819.670,02	864.283,19	581.914,00	562.654,80	397.988,04	397.988,04
TOTALE Entrate extra tributarie	857.496,17	914.601,84	705.114,00	773.354,80	608.688,04	608.688,04

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative alla vendita di beni e servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, e i proventi derivanti dalla gestione dei beni, i più rilevanti dei quali sono:

- Fitti reali di fabbricati – previsione anno 2020 €. 50.000,00
- Proventi locazione terreni - previsione anno 2020 €. 7.700,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in €. 151.000,00 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Le voci più rilevanti sono:

- Gestione lampade votive – previsione anno 2020 €. 27.500,00;
- Proventi mensa e refezione scolastica – previsione anno 2020 €. 76.000,00
- Proventi rete gas – previsione anno 2020 €. 48.503,00;
- Proventi Cadf – uso rete fognaria – previsione anno 2020 €. 32.553,04;

- Proventi Cadf – uso rete acquedotto – previsione anno 2020 €. 25.000,00
- Indenizzo Consorzio ambientale – previsione anno 2020 €. 258.582,76

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Contributi agli Investimenti	11.876,26	185.557,54	669.344,75	50.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	370000	164.000,00	10.226,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	249.234,26				
Altre entrate in c/capitale	295,00	51.046,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE Entrate extra tributarie	382.171,26	649.838,53	719.570,75	120.000,00	70.000,00	70.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi €. 50.000,00 per l'anno 2020.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anno 2020:

Contributo statale per investimenti di € 50.000,00, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

La principale voce di questa tipologia è la seguente:

Entrate convenzione discarica con Clara S.p.a. - previsione anno 2020 €. 30.000,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Proventi da concessioni cimiteriali il cui importo è stato previsto in € 10.000,00 per l'anno 2020, in € 10.000,00 per l'anno 2021 e in € 10.000,00 per l'anno 2022.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in €. 30.000,00 per l'anno 2020, in € 30.000,00 per l'anno 2021 e in €.30.000,00 per l'anno 2022.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni:

Interventi da finanziare	Importo	Capitolo
Manutenzione straordinaria rete viaria	€ 30.000,00	347204

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

In merito al titolo 5° si evidenzia che non sono state previste Entrate di questa tipologia.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020 - 2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 5.106.393,84

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre **titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui**, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 6,58%, contro un limite normativo pari al 10%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Jolanda di Savoia non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2020.

Il comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha inoltre prorogato al 2020 la

possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2020 il Comune di Jolanda di Savoia non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. A riguardo si segnala che la norma di carattere sanzionatoria prevista al comma 857, con riferimento all'anno 2020 (raddoppio delle percentuali di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali) nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro

il 28/02/2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore (comma 854), è stata abrogata dal D.L. 124/2019.

A seguito dell'emergenza Covid19 con il D.L. 18/2020, convertito in Legge 24.04.2020 n. 27, è stata prevista la rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP e la possibilità di sospendere per l'anno 2020 l'erogazione delle quote capitale dei mutui con Istituti privati (aderenti all'iniziativa) per finanziare le spese derivanti dall'emergenza Covid 19. In corso d'anno verranno effettuate le opportune valutazioni circa la possibilità e necessità di effettuare queste operazioni.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Jolanda di Savoia non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso nell'ultimo anno di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia

finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
FPV – parte capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
FPV – attività finanziarie	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, a normativa vigente sono previsti gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 145/2018 riportati di seguito:

- aliquota ridotta IVA: dal 2020 passa dal 10% al 13%
- aliquota ordinaria IVA: dal 2020 passa dal 22% al 25,20% e dal 2021 al 26,50%.

Si segnala comunque che con la finanziaria 2020, L. 160/2019, per il 2020 le clausole relative all'aumento dell'IVA sono state sterilizzate.

Le previsioni di bilancio, sia per la parte entrata che per la parte spesa sono coerenti con le disposizioni in questione.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Redditi da lavoro dipendente	507.363,94	428.684,92	424.796,26	470.192,49	441.308,20	441.308,20
Imposte e tasse a carico dell'ente	58.306,55	68.492,05	74.995,63	64.471,14	67.104,29	67.104,29
Acquisto di beni e servizi	1.102.769,06	1.999.236,15	1.258.570,74	1.274.607,68	1.222.023,75	1.233.023,75
Trasferimenti correnti	406.617,66	173.110,10	169.132,30	243.720,71	200.082,30	111.723,42
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	290.160,98	340.534,01	263.300,30	238.281,78	216.484,73	203.285,66
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.667,80	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Altre spese correnti	55.673,11	74.442,54	215.984,03	313.460,54	265.878,68	265.726,76
TOTALE	2.422.559,10	3.100.499,77	2.411.779,26	2.609.734,34	2.417.881,95	2.332.172,08

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 8 del 20.01.2020 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con determina n. 214 del 23.12.2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019 di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.

A seguito del parere non favorevole del Revisore dei Conti sulla costituzione del Fondo 2019 non è stato possibile procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato per il personale dipendente entro il 31.12.2019.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

- +1,3% nel 2019;

- +1,65% nel 2020;

- +1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Jolanda di Savoia non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10

comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per €. 23.771,14;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per €. 1.700,00;

- Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani iscritta per €. 7.000,00;

- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente: €. 32.000,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Si rilevano le spese per le elezioni regionali nell'esercizio 2020: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 2019, in recepimento della direttiva PSD2 n. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento, si rileva la necessità di prevedere la spesa aggiuntiva relativa a compensare il Tesoriere in riferimento al divieto di addebitare al beneficiario dei pagamenti alcun onere per l'esecuzione del pagamento medesimo.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

Anno 2020

- trasferimenti per i servizi istituzionali, generali e di gestione per €. 161.982,30
- trasferimenti per ordine pubblico e sicurezza per € 15.000,00;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 18.600,00
- trasferimenti per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per €. 1.000,00;
- trasferimenti per diritti sociali, politiche sociali e famiglia per €. 46.638,41;
- trasferimenti per sviluppo economico e competitività per € 500,00;

Anno 2021

- trasferimenti per i servizi istituzionali, generali e di gestione per €. 135.982,30
- trasferimenti per ordine pubblico e sicurezza per € 15.000,00;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 17.600,00
- trasferimenti per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per €. 1.000,00;
- trasferimenti per diritti sociali, politiche sociali e famiglia per €. 29.000,00;
- trasferimenti per sviluppo economico e competitività per € 500,00;

Anno 2022

- trasferimenti per i servizi istituzionali, generali e di gestione per €. 48.623,42
- trasferimenti per ordine pubblico e sicurezza per € 15.000,00;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 17.600,00
- trasferimenti per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per €. 1.000,00;
- trasferimenti per diritti sociali, politiche sociali e famiglia per €. 29.000,00;
- trasferimenti per sviluppo economico e competitività per € 500,00;

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in €. 238.281,78 per il 2020, in €. 216.484,73 per il 2021 ed in €. 203.285,66 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

La spesa per rimborsi e poste correttive delle entrate è prevista in € 5.000,00 per il 2020, in € 5.000,00 per il 2021 ed in € 10.000,00 per il 2022.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per €. 46.160,54 nel 2020, per €. 14.578,68 nel 2021 e per €. 14.426,76 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Tale quota minima è stabilita per un importo di €. 11.743,80. (spese correnti 2020 * 0,45%)

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad €. 20.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti

entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità;

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma

generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Complessivamente il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato accantonato complessivamente e cautelativamente nell'importo di €. 166.000,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, per fronteggiare eventuali rischi spese legali è previsto un accantonamento nel risultato di amministrazione 2019.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Jolanda di Savoia.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

PUBBLICAZIONI
SCUOLABUS
CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE GAS METANO
GESTIONE TARI
AFFITTO GESTIONE RETE IDRICHE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
ILLUMINAZIONE VOTIVA
SPONSOR ECONOMICI
PUBBLICAZIONI

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e

quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio non è stato previsto stanziamento per detto fondo, non essendoci società partecipate in perdita.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Con l'approvazione della L. , L. 160/2019, è stato disposto il rinvio dell'obbligo che ricadeva sul 2020.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.635,24	14.617,89	1.025.858,46	120.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	26.654,84	53.043,83	-	-	-
TOTALE	125.635,24	41.272,73	1.078.902,29	120.000,00	70.000,00	70.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2020	2021	2022
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti statali	50000		
Contributi in conto capitale			
Trasferimenti regionali			
Altri Trasferimenti	40000	40000	40000
Contributi per permessi da costruire	30000	30000	30000
TOTALE	120000	70000	70000

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad €. 5.106.393,84

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad €. 453.866,80 per il 2020, €. 414.306,09 per il 2021 ed €. 395.015,96 per il 2022.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di

un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Nel presente bilancio il valore del Fondo Pluriennale Vincolato per le annualità 2020/2022 non è stato valorizzato in quanto per avere un dato preciso si aspetta la deliberazione della Giunta Comunale che effettuerà a breve il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, operazione propedeutica al rendiconto 2019.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
FPV – parte capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2020 riguardanti:

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 50.000,00 per IMU;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese 2020 riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali previste per € 5.192,49

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Alla data attuale il Comune di Jolanda di Savoia non ha in corso garanzie fidejussorie con alcun Ente.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA'

E DEGLI ENTI PARTECIPATI

ANNO 2018

pubblicato ai sensi dell'art. 22 c.1 ex d.lgs. 33/2013



Partecipazioni societarie dirette ed indirette (art. 22 c.1, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i)



Enti pubblici vigilati (Art. 22, c. 1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i)



Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente , alla data del 31.12 .201 8

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
01004910384	CLARA S.P.A.	1986	1,53%	Gestisce: le attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti; autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società.	NO	SI	NO	NO
01964100380	AREA IMPIANTI S.P.A.	2015	3,34%	Gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla	NO	SI	NO	NO

				Società; l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;				
0128029038 6	CADF S.P.A.	1994	5,69%	Servizio idrico integrato: raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	SI	NO	NO
0135806038 0	DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.	1996	0,02% (diretta) 0,001088% (indiretta)	Attività di valorizzazione risorse ed economia del territorio - Gruppo di Azione Locale Leader. La Società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.	NO	NO	NO	NO
0277089120 4	LEPIDA S.p.A.	2007	0,0015%	Servizi di fornitura rete a banda larga per	NO	SI	NO	NO

				collegare le pp.aa. Regionali				
002432603 87	SIPRO - Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	1975	0,16%	Attività di promozione e sostegno sviluppo economico e industriale; attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali	NO	NO	NO	NO
0170820038 9	Gecim S.r.l	2007	5,00%	Gestione servizi cimiteriali	NO	SI	NO	NO
0153255038 9	DELTA WEB S.p.A.	2001	5,69% (indiretta)	Ideazione, progettazione, realizzo, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e servizi in materia informativa, applicazioni multimediali	NO	SI	NO	NO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2019.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	-709.317,75
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	389.021,03
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	4.203.246,45
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	4.164.057,63
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	44,44
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	-281.063,46
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	-281.063,46

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	461.531,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	15.000,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	9.800,00
B) Totale parte accantonata	486.331,33
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	43.474,72
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.345,56
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	712.364,08
C) Totale parte vincolata	759.184,36
Parte destinata agli investimenti	

D) Totale destinata a investimenti	39.896,13
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.566.475,28
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	43.474,72
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	43.474,72

AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle

legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Essendo in fase di chiusura del Rendiconto 2019 non si è ancora proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, per cui l'Avanzo presunto risultante dal prospetto precedente deriva qua si esclusivamente dalla differenza Entrate e Spese correnti, successivamente all'approvazione del Rendiconto 2019 si procederà ad effettuare una puntuale suddivisione dell'Avanzo tra i vari vincoli posti dalla legge.

Come previsto dalla normativa è stata applicata al bilancio di previsione 2020 una quota di avanzo pari ad euro 30.000,00, quindi di importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli

aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

LIMITI DI SPESA

Quando si è iniziata la predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovavano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto al momento di stesura della prima bozza non era ancora dato sapere

se si potevano realizzare le condizioni giuridiche, già previste nella Legge di Bilancio 2020 in corso di approvazione, che potessero consentire all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sul Bilancio per il 2020, L. 160/2019, molte delle limitazioni sopra evidenziate sono state cancellate, ma le esigenze di quadratura del bilancio e il dovere di rispettare i vincoli posti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale hanno fatto sì che la bozza di bilancio fosse lasciata inalterata.

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Nella ripartizione della spesa sono esposti i valori per missione e programma, mentre nella sezione dell'entrata i dati evidenziano la capacità di riscossione dell'ente delle proprie entrate correnti. Ogni indicatore misura su base triennale diversi aspetti del bilancio previsionale. Il piano degli indicatori mette in rilievo i principi della buona amministrazione, vale a dire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

L'allegato n. 1 del piano deve coadiuvare e al tempo stesso corrispondere con il piano delle performance, declinando gli obiettivi gestionali nelle attività operative programmate per la loro realizzazione.

Jolanda di Savoia, lì 11.05.2020

IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.Tonino Tiengo)

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	39,69	39,74	42,26
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	109,60	116,71	116,71
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	62,74		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	70,50	75,07	75,07
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	38,97		
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	20,21	20,62	21,43
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	4,85	5,13	5,13
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,70	0,74	0,74

3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	178,13	168,66	168,66
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	24,26	25,98	26,93
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	7,77	7,52	7,06
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	2,09	0,92	0,98
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,83	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	4,39	2,81	2,91
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,27	25,24	25,24
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,27	25,24	25,24
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	378,22	656,15	778,59
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	97,24		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	8,88	8,11	7,73
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	22,36	21,85	20,72
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.841,46		
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		

9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	10,67	16,01	53,36
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	7,77		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,97	1,56	5,21
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	25,60	27,26	27,26
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	30,06	32,44	33,63

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,50	20,34	20,34	18,11	99,93	83,09
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,82	15,46	15,46	0,00	100,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34,31	35,81	35,81	18,11	99,95	83,09
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,09	5,96	5,96	18,87	100,00	96,25
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	6,09	5,96	5,96	19,38	100,00	93,76
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,05	1,10	1,10	0,65	100,00	84,21
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,66	2,78	2,78	0,04	100,00	100,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9,93	7,33	7,33	16,12	100,00	52,80
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	13,64	11,21	11,21	16,83	100,00	54,07
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,88	0,00	0,00	1,28	100,00	5,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,53	0,55	0,55	3,92	100,00	88,38
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,71	0,74	0,74	0,45	100,00	45,01
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	2,12	1,29	1,29	7,00	100,00	72,55
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,64	18,41	18,41	31,29	100,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,64	18,41	18,41	31,29	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	23,22	24,23	24,23	6,79	100,00	92,26
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,97	3,10	3,10	0,61	100,00	90,04
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	26,19	27,33	27,33	7,40	100,00	92,08
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	85,49

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	1	Organi istituzionali	2,76	0,00	100,00	2,72	0,00	1,07	0,00	4,59	0,00	65,40
	2	Segreteria generale	1,69	0,00	100,00	1,93	0,00	1,97	0,00	2,27	0,00	85,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,02	0,00	100,00	8,97	0,00	8,92	0,00	8,19	0,00	75,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,37	0,00	100,00	1,42	0,00	1,56	0,00	1,67	0,00	46,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,58	0,00	88,45	1,53	0,00	1,67	0,00	3,81	32,37	38,26
	6	Ufficio tecnico	3,13	0,00	100,00	2,81	0,00	2,89	0,00	4,62	0,00	66,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	0,00	100,00	1,25	0,00	1,27	0,00	1,23	0,00	83,67
	8	Statistica e sistemi informativi	1,08	0,00	100,00	1,06	0,00	1,08	0,00	0,50	0,00	20,61
	10	Risorse umane	2,75	0,00	100,00	1,81	0,00	1,84	0,00	1,82	14,18	74,38
	11	Altri servizi generali	3,96	0,00	100,00	3,44	0,00	3,56	0,00	3,70	0,00	20,15
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,61	0,00	97,94	26,93	0,00	25,83	0,00	32,39	46,56	57,87	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	99,53
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	99,53
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,72	0,00	100,00	1,80	0,00	1,84	0,00	0,97	0,00	41,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,77	0,00	100,00	2,91	0,00	2,97	0,00	2,29	0,00	25,48
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,49	0,00	100,00	4,72	0,00	4,81	0,00	3,26	0,00	28,31
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	29,37
	2	Altri ordini di istruzione	1,23	0,00	93,03	1,26	0,00	1,30	0,00	2,72	34,10	45,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,36	0,00	100,00	1,43	0,00	1,46	0,00	5,86	0,00	59,02
	7	Diritto allo studio	2,21	0,00	100,00	2,32	0,00	2,37	0,00	1,98	0,00	46,82
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,91	0,00	95,89	5,13	0,00	5,25	0,00	10,60	34,10	53,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	32,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	32,87

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	5,97	20,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	5,97	20,23
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	21,57
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,13	0,00	19,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	49,53
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,53	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,31	0,00	79,72
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,58	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,43	0,00	67,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,88	0,00	100,00	0,90	0,00	0,92	0,00	0,92	13,37	29,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,88	0,00	100,00	0,90	0,00	0,92	0,00	0,92	13,37	29,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,73	0,00	100,00	1,82	0,00	1,86	0,00	0,74	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,71	0,00	100,00	0,74	0,00	0,76	0,00	0,22	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,71	0,00	100,00	0,75	0,00	0,77	0,00	0,26	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,44	0,00	100,00	0,46	0,00	0,47	0,00	0,22	0,00	0,34
	5	Interventi per le famiglie	0,54	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,03	0,00	8,34
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,24	0,00	25,23
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	58,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,62	0,00	28,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,69	0,00	100,00	4,57	0,00	4,66	0,00	4,40	0,00	23,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,38	0,00	53,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,38	0,00	53,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,81	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,93	0,00	0,00	2,78	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,76	0,00	0,00	3,07	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,01	0,00	100,00	7,69	0,00	7,48	0,00	6,87	0,00	97,29
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		8,01	0,00	100,00	7,69	0,00	7,48	0,00	6,87	0,00	97,29

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,64	0,00	100,00	18,56	0,00	18,93	0,00	32,43	0,00	95,12	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,64	0,00	100,00	18,56	0,00	18,93	0,00	32,43	0,00	95,12	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,19	0,00	100,00	27,56	0,00	28,11	0,00	7,71	0,00	75,69	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,19	0,00	100,00	27,56	0,00	28,11	0,00	7,71	0,00	75,69	